

***Profili fiscali della previdenza
complementare.***

Avv. Giuseppe Corasaniti

Università degli Studi di Brescia – Studio Uckmar, Milano

Evoluzione normativa

- D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124;
- D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47;
- Legge 7 aprile 2003, n. 80 (delega riforma sistema fiscale)
- Legge 23 agosto 2004, n. 243 (delega riforma sistema pensionistico);
- D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252;
- Legge Finanziaria 2007.
- Legge finanziaria 2010

Soggetti interessati e finanziamento della previdenza complementare

- **Lavoratori dipendenti:** adesione collettiva o su base individuale, mediante destinazione delle quote del tfr, del contributo del datore di lavoro (obbligatorio o volontario), nonché versamenti (obbligatori o volontari).
- **Lavoratori autonomi, professionisti, imprenditori:** contributi a carico dei medesimi.
- **Titolari di altri redditi:** contributi a carico dei medesimi.
- **Soggetti fiscalmente a carico:** contributi a carico dei soggetti cui questi sono a carico.

Forme collettive e forme individuali

- La previdenza complementare si basa, oltre che sui fondi pensione, anche su forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita con imprese di assicurazioni autorizzate dall'ISVAP ad operare nel territorio dello stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, si applicano le norme del D. Lgs. n. 252/2005 (art. 13, comma 1, lett. b).
- In entrambi i casi l'adesione non è obbligatoria.

Modalità di conferimento del tfr

- **Esplicita:** entro 6 mesi dall'assunzione il lavoratore: i) sceglie la forma pensionistica cui destinare tutto il tfr; ii) opta per il mantenimento in azienda.

Nel caso ii) può successivamente revocare l'opzione.

- **Tacita:** se il lavoratore non sceglie entro 6 mesi:
 - Tfr alla forma pensionistica collettiva prevista da contratti o accordi collettivi, salvo diverso accordo aziendale;
 - In presenza di più forme pensionistiche collettive - e salvo diverso accordo aziendale – il tfr è trasferito al fondo cui abbia aderito il maggior numero di dipendenti;
 - Se non sono applicabili tali disposizioni, il tfr è trasferito al fondo Inps.

Altri principi relativi alla contribuzione

- Statuti e regolamenti delle forme pensionistiche devono prevedere che il tfr destinato per via tacita deve essere investito “*nelle linee più prudentiali, in grado di garantire la restituzione del capitale e **rendimenti comparabili**, nei limiti previsti dalla legislazione statale e comunitaria, **al tasso di rivalutazione del tfr**”*;
- L’adesione attuata mediante il solo conferimento espresso o tacito del tfr consente comunque il versamento di **contributi volontari** da parte del lavoratore e del datore di lavoro.

Altri principi relativi alla contribuzione

- La contribuzione può proseguire anche dopo il raggiungimento dell'età pensionabile (in base al regime obbligatorio di appartenenza), purché l'aderente possa far valere almeno un anno di contribuzione al fondo pensione.
- Il lavoratore può suddividere il tfr anche su diverse linee di investimento del medesimo fondo.

Alcuni casi particolari

- Soci lavoratori di cooperative: il contributo è stabilito in cifra fissa o in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del tfr.
- i dipendenti titolari di plurimi rapporti part time, possono aderire a ciascuna forma pensionistica complementare di natura negoziale e collettiva prevista dai contratti collettivi di lavoro applicabili a ciascun rapporto di lavoro di cui è titolare.

Tfr: imprese con più di 50 dipendenti

- Le imprese con più di 50 dipendenti sono tenute, dal 2007, a versare all'Inps (fondo di Tesoreria) il tfr dei lavoratori che abbiano espressamente manifestato la scelta di mantenere il tfr in azienda.
- Con la Finanziaria 2010 si è previsto che una parte di tale fondo di tesoreria possa essere destinato alla spesa corrente.
- Alla cessazione del rapporto, il tfr è erogato dal datore di lavoro anche per la quota corrispondente al maturato in capo al fondo di tesoreria (dal 2007 in avanti). Il datore trattiene tale quota parte dai versamenti successivamente dovuti al fondo medesimo.
- Il trattamento fiscale del Tfr non muta per effetto di tale destinazione.

Versamento: diritto alla deduzione

- L'interessato può dedurre dal proprio reddito a fini IRPEF, i contributi versati (volontari e obbligatori) nel **limite massimo di 5.164 euro (art. 8,c. 4, d. n. 252/2005)**.
- Questo limite deve tener conto, tuttavia, dei contributi versati dal datore di lavoro sulla base degli accordi collettivi.
- La destinazione del tfr non attribuisce un diritto di deduzione.
- Entro lo stesso limite di 5.164 euro devono computarsi i contributi per soggetti a carico.
- La regola vale a prescindere dalla categoria di reddito conseguita (dipendenti, autonomi, imprenditori, etc.).

Versamento: deduzione dei contributi

- Il nuovo limite della deduzione si applica a tutti i sottoscrittori per i versamenti effettuati a partire dall'1 gennaio 2007 anche a fondi pensione esteri (UE o Spazio Economico europeo white list).
- Art. 8, c.6 d. lgs. n. 252/2005: ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto e, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme previdenziali, è consentito nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali fondi, dedurre contributi ulteriori.

Misura: 25.822,85 euro – contributi effettivamente versati nei primi 5 anni (limite massimo annuale: 2.582,29).

Trasferimento della posizione

- Il montante accumulato può essere trasferito ad altra forma pensionistica individuale o collettiva dopo 2 anni di partecipazione (art. 14, c. 6).
- In ogni caso, tale **trasferimento è esente da ogni onere fiscale** (art. 14, c. 7) .
- Tale norma costituisce applicazione del principio di *“libera circolazione dei lavoratori nel sistema della previdenza complementare”* di cui alla delega del 2004.

Fase di accumulazione

Nella fase di accumulo si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11% sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta (art. 17 c. 1).

Per i contratti assicurativi il risultato è dato dalla differenza tra il valore attuale della rendita in corso di costituzione – al termine dell'anno solare o alla data di accesso alla prestazione (diminuito dei premi versati nell'anno)– ed il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno solare (art. 17, comma 5).

Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, senza limiti temporali, per l'intero importo che trova in essi capienza.

Fase di accumulazione: polizze

- Al termine dell'anno solare le imprese possono effettuare soltanto una stima del valore delle singole polizze in quanto non hanno tutti gli elementi necessari per determinare il loro valore effettivo. Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva rileverà soltanto il valore effettivo della rivalutazione riconosciuta all'anniversario precedente.
- In concreto, occorrerà assumere la differenza tra il valore attuale della rendita rivalutata alla data della ricorrenza annuale della polizza, determinato tenendo conto anche dei premi versati nell'anno a decorrere dall'ultima ricorrenza, diminuito dei premi versati nell'anno stesso, e il valore attuale della rendita calcolato alla data della precedente ricorrenza annuale della polizza (al netto dell'imposta sostitutiva applicata).

Erogazione della prestazione

- Il diritto si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni previste nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno **5 anni** di partecipazione alla forma pensionistica complementare.
- **La prestazione è erogata in rendita**, salva la prestazione in capitale (max 50% del montante finale accumulato).
- La prestazione può essere erogata **tutta in capitale** se la conversione del 70% del montante darebbe luogo ad una rendita inferiore al 50% dell'assegno sociale.

Erogazione della prestazione

- Capitale/rendita: la prestazione non è tassata con l'imposta personale ed è imponibile al netto (art. 11):
 - dei rendimenti già tassati nella fase di accumulazione;
 - della frazione derivante da contributi non dedotti. Sussiste *l'obbligo di comunicare* alla forma previdenziale l'ammontare dei versamenti non dedotti al fine di poter escludere i medesimi dalla base imponibile della futura prestazione.

Erogazione della prestazione

- Ritenuta **a titolo d'imposta** del 15% (art. 11, c. 6).
- L'aliquota è ridotta in misura pari allo 0,30% per ciascun anno di contribuzione successivo al 15esimo (riduzione massima di 6 punti).
 - Oscillazione dell'aliquota dal 15% al 9%.
 - **La ritenuta è applicata (art. 11, c.6):**
 - Dal fondo, se la prestazione è in capitale;
 - Dal soggetto erogante se la prestazione è in rendita.

Rendimenti in corso di erogazione

Costituiscono **redditi di capitale** (art. 44, c. 1, TUIR) quelli derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita e delle rendite aventi funzione previdenziale.

- Art. 45, c. 4-ter, tuir: tali redditi sono costituiti dalla differenza tra **l'importo di ciascuna rata** di rendita o di prestazione pensionistica e quello della corrispondente **rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari**, e cioè di quella rata che sarebbe stata tenendo solo conto della vita media residua.
- Art. 26-ter, c. 2, D.P.R. n. 600/1973: i soggetti di cui all'art. 23, c. 1 di tale decreto applicano su detti rendimenti un'imposta sostitutiva, nella misura prevista dall'art. 7 del D.lgs. 461/1997 (attualmente il 12,50%).

Tassazione anticipazioni (art. 11, c. 7)

Spese sanitarie per situazioni gravissime:

- Importo non superiore al 75% (qualsiasi momento)
- Aliquota progressiva a scalare (dal 15% al 9%)

Acquisto prima casa:

- Importo non superiore al 75% (dopo 8 anni)
- Aliquota 23%

Altre esigenze: Importo non superiore al 30% (dopo 8 anni) - Aliquota 23%

Le ritenute sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni.

Le anticipazioni possono essere reintegrate con versamenti annuali eccedenti i 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti tale limite è attribuito un **credito d'imposta** pari all'imposta pagata sull'anticipazione proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Riscatto parziale (art. 14)

Riscatto parziale (50% posiz. ind.):

- ✓ Cessazione dell'attività lavorativa che comporti in occupazione per un periodo > 12 mesi ma < 48 mesi;
- ✓ Mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

L'imposta in erogazione segue la regola generale (15% a scalare).

Riscatto totale

Riscatto totale (100% posiz. ind.):

- ✓ Cessazione dell'attività lavorativa che comporti in occupazione per un periodo > 48 mesi;
- ✓ Invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.

Il riscatto totale non può essere esercitato nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di pensionamento. In tal caso, il soggetto chiede il “pensionamento complementare anticipato” (artt. 11, comma 4 e 14, comma 2, lett. c).

L'imposta in erogazione segue la regola generale (15% a scalare).

Riscatto caso premorte

- In caso di **morte** del sottoscrittore prima della maturazione del diritto, l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi o dai beneficiari designati.
In tal caso la prestazione è soggetta alla tassazione a scalare (dal 15%).
- **In mancanza di eredi**, la posizione viene devoluta a finalità sociali (nel caso di forme pensionistiche individuali), ovvero (nei fondi collettivi) rimane acquisita al fondo pensione.
- In eventuali e ulteriori casi di riscatto rispetto a quelli indicati sin qui si applica la ritenuta al 23%.

Morte dell'aderente in erogazione

- Art. 11, c. 5: A migliore tutela dell'aderente, gli schemi per l'erogazione delle rendite possono prevedere, in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del **montante residuo** o, in alternativa, l'erogazione, ai medesimi, di una rendita calcolata in base al montante residuale.
- In tal caso è autorizzata la stipula di **contratti assicurativi** collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media.

Vicende del fondo pensione

Scioglimento del fondo pensione:

- iscritti: si provvede a riscatti e/o trasferimenti di posizione.
- pensionati: intestazione diretta della copertura assicurativa.

Cessazione attività dell'impresa o procedure concorsuali del datore che abbia costituito il fondo pensione: nomina di un commissario liquidatore.

Imposta in erogazione: criticità e asimmetrie.

- Una prestazione di eguale ammontare è tassata in modo diverso in base ad un criterio meramente temporale (la permanenza nel fondo);
- Non si applica alcun criterio di progressività;
- La legge delega (art. 1, lett. i, l. 243/2004) indicava la ritenuta per le rendite: il decreto la estende alle prestazioni in capitale;
- Se il tfr è mantenuto in azienda (Inps nel caso di azienda con più di 50 dipendenti) si applica la tassazione separata: asimmetria.

Norme transitorie: prestazioni in capitale

Assunti prima del 29 aprile 1993:

(iscritti a forme pensionistiche di cui alla l. 23-10-1992, n. 421)

1) **Maturato al 31-12-2000:**

- 12,50% sui rendimenti finanziari;
- Esenzione per la parte di prestazione costituita dai contributi del lavoratore entro il 4% dello stipendio;
- aliquota tfr per quella parte di prestazione derivante dai contributi del datore.

Norme transitorie: prestazioni in capitale (segue)

Iscritti ex l. n. 421 del 1992.

2) **Maturato dall'1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006:**

- Tassazione separata (art. 17, comma 1, lett. a-bis, Tuir – art. 20, Tuir)

3) **Maturato dall'1 gennaio 2007:**

- Nuovo regime o opzione per il regime previgente senza limiti civilistici alla percezione dell'intero importo in capitale.

Norme transitorie: prestazioni in capitale

Iscritti successivamente al D. Lgs. n. 124/1993

- **Maturato fino al 31 dicembre 2006:** Tassazione separata (art. 17, comma 1, lett. *a-bis*, Tuir – art. 20, Tuir);
La nuova disciplina si applica sul montante riferibile alla prestazione maturata a partire dal 1° gennaio 2007.

Norme transitorie: rendite

- Maturato fino al 31 dicembre 2000: tassazione progressiva Irpef su imponibile pari all'87,50%;
- Maturato dall'1-1-2001 al 31-12-2006:
 - E' esente quella parte di rendita derivante da contributi non dedotti e rendimenti già tassati;
 - È imponibile a fini Irpef quella derivante da contributi dedotti;
 - Imposta sostitutiva al 12,50% sul rendimento della rendita in corso di erogazione.

Modelli di tassazione in Europa

	EET	ETT	TEE
Belgio	X		
Danimarca		X	
Germania	X		X
Spagna	X		
Francia	X		
Italia		X	
Irlanda	X		
Lussemburgo			X
Paesi Bassi	X		
Austria	X		
Portogallo	X		
Finlandia	X		
Svezia		X	
Regno Unito	X		